

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 gennaio 2020, n. 10

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 d.lgs 267/2000, dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 30.12.2019, tra Regione Piemonte, Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese e Gestione Ambiente spa - Soc. affidataria servizio pubblico di raccolta, finalizzato alla riorganizzazione dei servizi raccolta rifiuti urbani con modalita' porta a porta nell'area omogenea n. 2 Novese-Tortonese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020;

la Giunta regionale con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, destinando quota parte delle risorse regionali iscritte sul capitolo 258104, pari a Euro 5.400.000,00, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi del Piano;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018, ha prorogato fino al 31.12.2020 - il Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019, approvato con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e s.m.i.; con lo stesso provvedimento inoltre ha individuato quali beneficiari del Programma i Consorzi di area vasta, di cui all'articolo 9 della l.r. n. 1/2018, ovvero i Consorzi di bacino, di cui alla l.r. n. 24/2002, in coerenza con le previsioni del regime transitorio dettato dall'articolo 33 della l.r. n. 1/2018 e dall'articolo 3 della l.r. n. 7/2012, ha riapprovato criteri e modalità di utilizzo delle risorse, ha dato mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di avvio del finanziamento in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28 novembre 2017;

tra le istanze finanziabili (2^a in graduatoria) è compresa la proposta progettuale presentata dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - CSR di Novi Ligure, Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituito ai sensi della l.r. n. 24/2002.

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione n. 41-798 del 20 dicembre 2019:

- ha approvato lo schema di Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte, il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese e Gestione Ambiente spa, soggetto affidatario di pubblico servizio, finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta nell'area omogenea n. 2 Novese - Tortonese;
- ha stabilito di sostenere finanziariamente gli interventi di cui all'Accordo di Programma fino ad un importo massimo di Euro 776.568,69 con i fondi impegnati a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018 sul capitolo 229995 della Missione 09, Programma 09.03.

Dato atto che in data 30 dicembre 2019 il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Piemonte ed il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese e Gestione Ambiente spa- Società affidataria servizio pubblico di raccolta.

Tutto ciò premesso:

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

visto l'art. 34 d.lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

vista la d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", come modificata dalla d.g.r. n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

vista la d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”;

vista la legge regionale n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura come indicato nella d.g.r. n. 41-798 del 20 dicembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

Decreta

E' approvato, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese e Gestione Ambiente spa- Società affidataria del servizio pubblico di raccolta, finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta nell'area omogenea n. 2 Novese -Tortonese, sottoscritto digitalmente in data 30 dicembre 2019 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d.lgs 82/2005 (rendition con impronta SHA del documento d4519d17-2aef-11ea-a9b5-e5212f530b53) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma è svolta dal Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori e presieduto dall'Assessore regionale all'Ambiente, i cui compiti sono definiti ed esercitati ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura come indicato nella d.g.r. n. 41-798 del 20 dicembre 2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto digitalmente in data 23 dicembre 2019.

Alberto Cirio

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA

finalizzato

alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani

con modalità porta a porta

nell'area omogenea n. 2 Novese - Tortonese

TRA

REGIONE PIEMONTE

**CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL
NOVESE, TORTONESE, ACQUESE, OVADESE**

**GESTIONE AMBIENTE spa - SOCIETA' AFFIDATARIA SERVIZIO
PUBBLICO DI RACCOLTA**

Ai sensi del combinato disposto

**art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",**

**art 11 L. n. 241/1990
"Nuove norme sul procedimento amministrativo"**

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020, le relative azioni e, tra queste, quelle prioritarie;

la l.r. n. 24/2002 *“Norme per la gestione dei rifiuti”*, ora sostituita dalla l.r. n. 1/2018 *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, prevedeva la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale; per quanto di interesse, la l.r. n. 1/2018 ripropone il sistema contributivo e incentivante della precedente norma;

in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come integrata e modificata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, la Giunta regionale ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% (Euro 3.600.000,00) riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l’attuazione di interventi che prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno ulteriori 50.000 abitanti ed il 60% (Euro 5.400.000,00) a favore degli altri Consorzi di bacino piemontesi; con le stesse deliberazioni la Giunta Regionale ha altresì stabilito priorità d’intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali, demandando alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio la definizione e gestione del programma di finanziamento;

le risorse destinate al finanziamento del Programma derivano dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e, secondo il combinato disposto dell’articolo 19 comma 3 della l.r. n. 24/2016 e dell’articolo 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, sono vincolate agli accertamenti delle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315;

in data 28 novembre 2017 con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni richiamate in precedenza, è stato approvato l’avviso relativo all’avvio del Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019 destinando Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di Bacino 18 di Torino;

con le determinazioni dirigenziali n. 153/A1603A del 24 aprile 2018 e n. 241/A1603A del 25 giugno 2018 è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti gli interventi ammissibili a finanziamento, in ordine di graduatoria, per un importo complessivo di contributo concesso pari ad Euro 2.553.241,23, in seguito rettificato in Euro 2.545.076,89 con la determinazione dirigenziale n. 373/A1603A del 15 ottobre 2018.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018, ha prorogato di un anno – ossia fino al 31 dicembre 2020 - il Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019; con lo stesso provvedimento la Giunta ha individuato quali beneficiari del Programma i Consorzi di area vasta di cui all’articolo 9 della l.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino di cui alla l.r. n. 24/2002 in coerenza con le previsioni del regime transitorio dettato dall’articolo 33 della l.r. n. 1/2018 e dall’articolo 3 della l.r. n. 7/2012, ha riapprovato criteri e modalità di utilizzo delle risorse, ha dato mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di avvio del finanziamento in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28 novembre 2017;

con determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione sopra richiamata, è stato suddiviso in due fasi il Programma quadriennale di finanziamento – anni 2017-2020 di importo complessivo pari ad Euro

5.400.000,00 a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di bacino 18 di Torino, nel seguente modo:

- I^a fase, relativa alle annualità 2017-2018, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.545.076,88; avviata con l'Avviso di finanziamento approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 38-5757 del 9/10/2017;
- II^a fase, relativa alle annualità 2019-2020, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.854.923,12, da avviare con un nuovo Avviso di finanziamento secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018;

con lo stesso provvedimento è stato approvato l'Avviso di avvio della II^a fase del Programma di finanziamento per gli anni 2019-2020, a favore dei Consorzi di Area vasta ovvero, nelle more della loro costituzione, dei Consorzi di bacino, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino-Consorzio di bacino 18;

in data 5 aprile 2019 con determinazione dirigenziale n. 109/A1603A è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base delle risorse disponibili a quella data, è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti gli interventi, in ordine di graduatoria;

tra i progetti ammessi a finanziamento (2^a in graduatoria) è compresa la proposta progettuale "*Riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta nell'area omogenea n. 2 novese-tortonese servita dalla società Gestione Ambiente S.p.a.*" presentata dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - CSR di Novi Ligure, Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituito ai sensi della l.r. n. 24/2002;

il progetto prevede l'attivazione per tutti i 33 comuni dell'area omogenea (circa 111.000 abitanti), del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, al fine di raggiungere e superare gli obiettivi al 2020 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed anticipare gli indicatori cui tendere, che lo stesso Piano fissa al 2025 e 2030; il progetto è suddiviso in due step successivi: il primo, completato nell'anno 2018, ha coinvolto i 19 comuni minori, per un totale di circa 32.000 abitanti serviti, il secondo, da avviare entro il 2019, per i restanti 14 comuni per circa 80.000 abitanti serviti; per gli 11 comuni (circa 77.000 abitanti) compresi nella "Zona di Piano" in attuazione della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria definita dalla D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018 è prevista la fornitura di automezzi allestiti alimentati a metano ovvero bifuel GPL-benzina, con un netto miglioramento delle prestazioni ambientali riferite ai fattori emissivi (soprattutto NO_x e PM₁₀) mentre per gli altri comuni sono previsti automezzi ad alimentazione diesel ma comunque di categoria Euro 6;

Il costo di realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento è pari ad euro 4.311.423,88 (iva esclusa), la spesa ammissibile a finanziamento è di euro 3.869.682,61 (iva esclusa) ed il contributo regionale concesso, con la determinazione dirigenziale 109/a1603a del 5/04/2019, come modificata dalla determinazione dirigenziale n.611/A1603A del 10 dicembre 2019 è pari ad euro 776.568,69;

con la stessa determinazione dirigenziale n. 611/A1603A del 10 dicembre 2019, si è altresì preso atto delle Deliberazioni dell'Assemblea consortile n. 24 del 5/08/2019 e n. 35 del 19/09/2019 con le quali è stato posticipato di 6 mesi – e pertanto entro il 1/04/2020 – l'avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nei comuni di Novi Ligure, Tortona, Spineto Scrvia e Gavi; pertanto, a modifica del progetto ammesso a finanziamento, è stata approvata una diversa articolazione delle fasi di avvio del servizio di raccolta domiciliare nei 33 comuni dell'area omogenea 2 come segue:

I^a fase – 14 comuni minori (24.030 abitanti) – servizi avviati nell'anno 2018;

II^a fase – 15 comuni (26.670 abitanti) – servizi di raccolta domiciliare da avviare nell'anno 2019;

III^a fase – 4 comuni (60.446 abitanti) – servizi di raccolta domiciliare da avviare entro 1/04/2020;

per la realizzazione di tale intervento, come previsto dalla d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e come richiamato nella determinazione dirigenziale n. 109/A1603A di approvazione della

graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e di concessione del contributo, la Regione deve stipulare un Accordo di Programma con il Consorzio proponente.

Rilevato che:

nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'articolo 33 della l.r. n. 1/2018 e dall'articolo 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, i Consorzi di bacino continuino ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità;

il C.S.R. rappresenta 115 comuni della Provincia di Alessandria per i quali organizza e governa il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un totale di circa 206.000 abitanti; i comuni consortili sono raggruppati in 3 Aree Omogenee sulla base delle caratteristiche demografiche e territoriali; l'Area Omogenea 2 Novese – Tortonese comprende 33 comuni (tra i quali i principali sono Novi Ligure e Tortona) per un totale di 111.146 abitanti residenti (dato 2018), pari a n. 57.255 utenze domestiche e n. 8.704 utenze non domestiche;

il C.S.R., con delibera dell'assemblea consortile n. 14 del 10.6.2016, ha affidato a Gestione Ambiente spa la gestione integrata dei rifiuti urbani, svolta in esclusiva e secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, nei n. 33 comuni facenti parte dell'area Omogenea n. 2 Novese e Tortonese; il contratto, di durata ventennale, è stato sottoscritto dalle parti in data 30 giugno 2016 e prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con il passaggio dalla modalità di raccolta stradale alla raccolta domiciliare e successiva adozione della tariffazione commisurata al servizio reso;

Gestione Ambiente spa, con sede a Tortona, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese 01492290067, è una società a controllo pubblico, controllata per il 54% da Acos Spa (a sua volta controllata dal Comune di Novi Ligure per il 64%), per il 6% dal CNS-Consorzio Nazionale Servizi e per il 40% da ASMT Tortona Spa, a sua volta controllata da ASM Voghera spa per il 74,27% , società interamente pubblica;

il C.S.R., come stabilito dal punto c.3) delle "Modalità di utilizzo delle risorse regionali" disposte con la d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, può avvalersi del gestore del servizio, per la realizzazione degli interventi e delle attività previste dal presente Accordo, in virtù del Contratto di servizio in essere.

Valutato che:

la Regione Piemonte, in continuità alle attività già poste in essere dal Consorzio, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 intende sostenere il processo in atto per la riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno dei rifiuti indifferenziati residuali, della frazione organica e dei rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal Piano sopra citato e dal d.m. Ambiente 13 febbraio 2014 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, oltre che la raccolta domiciliare dei rifiuti di imballaggio in plastica e dei rifiuti di imballaggio metallici (raccolta congiunta); la riorganizzazione del servizio interessa 33 comuni dell'area Omogenea n. 2 Novese e Tortonese, pari a 111.146 abitanti residenti (dato 2018);

il servizio di raccolta domiciliare, progettato dal Consorzio e gestito dalla società affidataria Gestione Ambiente spa, prevede un investimento complessivo di Euro 11.173.511,38 oltre IVA per la fornitura di contenitori e cassonetti, automezzi allestiti necessari all'esecuzione dei servizi, spese per attività di comunicazione ed informazione della cittadinanza, spese di gestione tra i quali il costo per l'affitto del capannone da utilizzare per lo stoccaggio dei contenitori, i costi del personale dedicato alla distribuzione delle attrezzature per la raccolta a ciascuna utenza e materiali di consumo; l'importo complessivo delle spese cantierabili entro il 31 maggio 2019 (secondo la definizione di "cantierabilità" prevista da bando regionale di finanziamento) ammonta ad Euro 4.311.423,88;

per la realizzazione di tale intervento la Regione Piemonte, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi e della determinazione dirigenziale n. 109/A1603A del 5 aprile 2019, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 11 del 10 dicembre 2019, intende quindi con il presente Accordo di Programma destinare al Consorzio Servizi Rifiuti la somma complessiva massima di Euro 776.568,69 a valere sugli esercizi finanziari 2019 e 2020;

l'impegno finanziario a carico delle parti per l'iniziativa oggetto dell'Accordo di Programma ammonta ad un massimo di Euro 4.311.423,88 (IVA esclusa) ripartito come segue:

- Euro 776.568,69 a carico della Regione Piemonte (a valere sulle risorse destinate all'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani ammontanti ad Euro 5.400.000,00 come da d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi);
- Euro 3.534.855,19 a carico di Gestione Ambiente spa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi dell'Accordo in base al contratto di servizio in essere per la gestione dei rifiuti urbani dell'Area Omogenea n. 2 Novese - Tortonese.

Considerato che:

con nota del 28 marzo 2018, prot. n° 5309, il Presidente della Regione Piemonte ha individuato la d.ssa Paola Molina, Dirigente del Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, quale Responsabile del procedimento per gli Accordi di Programma in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani;

in data 30 maggio 2019 è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 22 l'avviso di avvio del procedimento, prorogato con successivo avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 48 del 28 novembre 2019;

in data 6 dicembre 2019 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la Conferenza di servizi, indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 34 del d.lgs 267/2000 e articolo 11 L. 241/90; tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla proposta del presente Accordo di Programma e relativi allegati, condividendone l'iniziativa ed i contenuti;

il sostegno finanziario a carico della Regione Piemonte di cui al presente Accordo di Programma, stabilito nell'importo massimo di Euro 776.568,69, è garantito dalla disponibilità residua da liquidare risultante alla data di adozione della d.g.r. di approvazione della proposta di Accordo di Programma sui fondi impegnati sul capitolo n. 229995/2019 (Impegni nn. 662/2019, 1274/2019, 3044/2019) e sul capitolo n. 229995/2020 (Impegni nn. 239/2020 e 609/2020); tali risorse sono vincolate, ai sensi dell'art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, alle somme effettivamente incassate dalla Regione sul capitolo 11315/2018 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

al punto b.3 "*Criteria di utilizzo delle risorse regionali*" della deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017 la Giunta regionale stabilisce che "*sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento*".

Tutto ciò premesso:

visto l'articolo 11 L. n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

visto l'articolo 34 d.lgs n. 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

vista la d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "*assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma*", come modificata dalla d.g.r. n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

vista la d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”;

vista la legge regionale n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

visto l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”,

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;

vista la d.g.r. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto “linee guida in attuazione della d.g.r. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la d.g.r. n. 41-798 del 20 dicembre 2019 di approvazione dello schema del presente atto;

vista la deliberazione CdA consortile n. 61 del 18 dicembre 2019 di condivisione dello schema del presente atto;

vista la deliberazione CdA di Gestione Ambiente spa del 17 dicembre 2019 di condivisione dello schema del presente atto;

visto il vigente Contratto di servizio tra il Consorzio C.S.R. e Gestione Ambiente spa, sottoscritto in data 30/06/2016 con durata ventennale;

viste le Deliberazioni dell'Assemblea consortile n. 24 del 5 agosto 2019 e n. 35 del 19 settembre 2019 con le quali, a modifica del suddetto contratto, è stato posticipato di 6 mesi – e pertanto entro il 01/04/2020 – l'avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nei comuni di Novi Ligure, Tortona, Spineto Scivia e Gavi;

SI STABILISCE CHE

TRA

la Regione Piemonte legalmente rappresentata dall'Assessore Matteo Marnati, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

E

il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (C.S.R.), legalmente rappresentato da Angelo Lo Destro, domiciliato per la carica in Novi Ligure, Via Giacometti 22;

E

Gestione Ambiente spa, che sottoscrive per adesione in qualità di società affidataria del servizio di raccolta rifiuti del Consorzio C.S.R. per l'Area Omogenea n. 2 Novese-Tortonese, legalmente rappresentata dal Paolo Luigi Nello Selmi, domiciliato per la carica in EX S.S. 35 dei Giovi, 42 – Tortona (AL);

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti allegati.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Accordo di Programma è finalizzato, nell'ambito della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani, alla realizzazione di interventi strategici e funzionali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa per il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (C.S.R.).

A tale scopo è attivato, entro il 1 aprile 2020, il servizio di raccolta domiciliare nei 33 comuni dell'Area omogenea n. 2 Novese e Tortonese, consentendo un netto miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, della qualità del materiale raccolto ed una netta riduzione della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato che – a partire dal 2021 - si dovrà attestare ad un valore non superiore a 159 kg/ab all'anno secondo gli obiettivi del Piano regionale per il 2020. Negli stessi comuni è prevista l'adozione della tariffazione puntuale corrispettivo dall'anno 2021.

Articolo 3

Descrizione dell'intervento e cronoprogramma

L'intervento, rivolto complessivamente a 111.146 abitanti nei 33 comuni dell'area servita, per un totale di n. 57.255 utenze domestiche e n. 8.704 utenze non domestiche, consiste nel passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati costituiti da frazione organica, carta e cartone, imballaggi in plastica e imballaggi metallici (raccolta congiunta) nonché dei rifiuti indifferenziati residuali, secondo il modello organizzativo definito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal d.m. Ambiente 13 febbraio 2014 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La raccolta dei rifiuti di imballaggio vetrosi proseguirà con modalità stradale per le utenze domestiche mentre per le utenze non domestiche più significative è previsto un servizio di raccolta domiciliare dedicato.

La raccolta è effettuata mediante contenitori individuali assegnati a ciascuna utenza, dotati di codici identificativi associati in maniera univoca all'utenza assegnataria e, per quanto riguarda i contenitori destinati alla raccolta del rifiuto indifferenziato residuale, anche di transponder passivi a bassa frequenza (tecnologia RFID) in grado di registrare i singoli svuotamenti al fine di applicare, dal 2021, la TARI puntuale corrispettivo, ove ogni svuotamento del contenitore del rifiuto indifferenziato residuale comporta un aumento della quota variabile della tariffa per l'utenza.

I contenitori sono posizionati in via prioritaria nelle aree di pertinenza delle utenze ed esposti su strada solo in occasione della raccolta; se posizionati in modo permanente su strada (ad es. per mancanza di spazi interni) sono comunque ad uso esclusivo delle utenze assegnatarie. Per i centri storici, dove gli spazi a disposizione delle utenze sono fortemente ridotti, è prevista la raccolta con mastelli di ridotta capacità o con sacchi a perdere da conferire, da parte delle utenze, al servizio Ecobus.

Per i servizi di raccolta saranno utilizzati automezzi allestiti con alimentazione metano ovvero benzina-GPL per gli 11 comuni compresi nella "Zona di Piano" in attuazione della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria definita dalla D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018, mentre per i rimanenti 22 comuni saranno impiegati automezzi allestiti con alimentazione diesel Euro 6.

L'avvio del servizio di raccolta domiciliare nei 33 comuni appartenenti all'area omogenea 2 è previsto in tre step successivi: il primo, completato nell'anno 2018, ha coinvolto i 14 comuni minori, per un totale di 24.030 abitanti serviti, il secondo, da avviare entro il 2019, per 15 comuni (26.370 abitanti serviti) ed il terzo, da avviare entro il 1 aprile 2020, per i Comuni di Novi Ligure, Tortona, Spinetto Scrivia e Gavi (60.446 abitanti).

L'intervento sopra descritto comporta spese di investimento per la fornitura di contenitori e cassonetti, automezzi allestiti necessari all'esecuzione dei servizi, spese per attività di comunicazione ed informazione della cittadinanza, spese di gestione (tra i quali il costo per l'affitto del capannone da utilizzare per lo stoccaggio dei contenitori, i costi del personale dedicato alla distribuzione delle attrezzature per la raccolta a ciascuna utenza e materiali di consumo) per un importo complessivo di Euro 4.331.423,88 (IVA esclusa) come da quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale n. 11 del 10 dicembre 2019 (a modifica della determinazione dirigenziale n. 109/A1603A del 05/04/2019), riportato in allegato al presente Accordo di Programma quale parte integrante (Allegato 1) e relativo alle spese cantierabili entro il 31 maggio 2019 (secondo la definizione di "cantierabilità" prevista da bando regionale di finanziamento).

Una descrizione sintetica dell'intervento, il cronoprogramma dettagliato nonché la descrizione del miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria e dei servizi aggiuntivi che si realizzeranno grazie al finanziamento dell'intervento è allegato al presente Accordo di Programma quale parte integrante (Allegato 2).

La relazione progettuale e la documentazione amministrativa sono agli atti della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Articolo 4

Impegni a carico delle parti

La Regione si impegna:

- a. ad approvare il presente atto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- b. a confermare il finanziamento regionale a favore del Consorzio CSR nell'importo massimo di Euro 776.568,69 .

Il Consorzio C.S.R., in qualità di soggetto beneficiario dell'Accordo, si impegna:

- c. a garantire che l'attuazione dell'intervento sia conforme alle modalità e termini definiti nell'Allegato 2 dell'Accordo di Programma;
- d. a garantire alla Regione la conformità delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi oggetto di contributo, attività effettuata da Gestione Ambiente S.p.A. nell'ambito di quanto previsto nel Contratto di servizio, anche in riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale;
- e. a dare evidenza del sostegno finanziario regionale accordato al Consorzio facendo apporre da Gestione Ambiente spa sui beni materiali acquistati con contributo regionale (automezzi e allestimenti, contenitori di capacità ≥ 30 litri) una stampa serigrafica o adesivo con l'emblema regionale e la dicitura "acquistato con il contributo di Regione Piemonte"; la stampa serigrafica o adesivo deve essere di dimensioni adeguate e con indelebilità pari ad almeno 5 anni, anche se sottoposta agli agenti atmosferici; sui materiali di comunicazione ovvero negli eventi/incontri con i cittadini, così come nelle comunicazioni del Consorzio ai

Comuni e agli organi di stampa deve essere inserito l'emblema regionale ovvero comunicato che l'intervento è realizzato con il contributo regionale concesso al Consorzio;

- f. a garantire, nei confronti della Regione, il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dei mezzi ed attrezzature oggetto di Accordo in capo a Gestione Ambiente spa per non meno di 5 anni (dalla data di sottoscrizione dell'Accordo), nell'ambito del vigente contratto di servizio di igiene urbana; in caso di risoluzione anticipata del contratto i mezzi e le attrezzature dovranno rimanere in disponibilità del Consorzio, a servizio del territorio;
- g. a relazionare sullo stato di avanzamento dell'intervento e della relativa spesa con cadenza almeno semestrale; tale relazione dovrà pervenire alla Regione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre di riferimento; la prima relazione sarà relativa al periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di finanziamento ed il 31 dicembre 2019;
- h. a comunicare alla Regione, con cadenza semestrale, i dati su base semestrale relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei comuni consortili, fino a dodici mesi oltre il termine di efficacia dell'Accordo stesso; a chiusura di ogni anno solare dovrà essere inviata una relazione tecnica comprendente non solo i risultati quantitativi dell'intervento ma anche ogni altra informazione ritenuta utile al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La società Gestione Ambiente spa, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi oggetto di Accordo, si impegna in particolare:

- i. ad assicurare il cofinanziamento degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma per un importo di Euro 3.534.855,19 ;
- j. ad acquistare le attrezzature e gli automezzi oggetto del presente Accordo di Programma e porre in essere tutto quanto necessario per attivare il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti nei 33 comuni dell'Area Omogenea n. 2 Novese e Tortonese e gestirne i relativi servizi, sulla base di quanto stabilito dal Contratto di servizio con il Consorzio C.S.R. e secondo il cronogramma in allegato 2 all'Accordo;
- k. ad attivare, entro i termini previsti dall'allegato 2 all'Accordo e con costi a proprio carico, i servizi aggiuntivi relativi alla raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, alla vigilanza e controllo sui conferimenti e sul decoro del territorio, ad interventi specifici per i comuni turistici;
- l. ad assicurare che la stampa serigrafica o adesivo dell'emblema regionale, applicata su mezzi ed attrezzature oggetto di contributo regionale come indicato al precedente punto e), sia realizzata con metodi di stampa che garantiscono, per almeno 5 anni, l'indelebilità della stessa anche se sottoposta agli agenti atmosferici; sui materiali di comunicazione ovvero negli eventi/incontri con i cittadini, così come nelle comunicazioni ai Comuni e agli organi di stampa deve essere indicato che l'intervento è realizzato con contributo regionale concesso al Consorzio C.S.R.

Articolo 5

Copertura finanziaria

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 3, funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di rifiuti, l'impegno finanziario a carico dei soggetti firmatari dell'Accordo ammonta ad un massimo di Euro 4.331.423,88 (IVA esclusa) ripartito come segue:

- Euro 776.568,69 a carico della Regione Piemonte (a valere sulle risorse destinate all'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani ammontanti ad Euro 5.400.000,00 come da d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017);

- Euro 3.534.855,19 a carico di Gestione Ambiente spa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi dell'Accordo in base al contratto di servizio in essere per la gestione dei rifiuti urbani dell'Area Omogenea 2 Novese e Tortonese.

Eventuali ulteriori spese, al momento non preventivabili, saranno sostenute da Gestione Ambiente spa, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7 in merito all'utilizzo delle eventuali economie di spesa.

La Regione garantisce il sostegno finanziario nell'importo massimo di Euro 776.568,69 a valere sui fondi impegnati nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03. dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018 nel seguente modo:

- Euro 380.518,66 quale spesa imputabile all'anno 2019 (a valere sulla disponibilità residua da liquidare risultante alla data di adozione della d.g.r. di approvazione della proposta di Accordo di Programma sul capitolo 229995/2019, (Impegno nn.662/2019,1274/2019, 3044/2019);
- Euro 396.050,03 quale spesa imputabile all'anno 2020 (quota parte dell'Impegno n. 239/2020 e 609/2020 sul capitolo 229995/2020).

Gli impegni di spesa, come previsto dall'articolo 38 commi 2 e 5 l.r. n. 1/2018, sono vincolati alle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315/2018 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi versato dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino.

Il sostegno finanziario regionale è da intendersi univoco; eventuali ulteriori finanziamenti regionali a favore del Consorzio CSR non potranno incrementare le risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte per l'iniziativa oggetto del presente Accordo di Programma.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse regionali

Il sostegno finanziario regionale verrà erogato a favore di Gestione Ambiente S.p.A. con le seguenti modalità:

- l'acconto di Euro 380.518,66 - pari al 49% dell'importo della quota regionale - alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- il successivo acconto, sino al raggiungimento del 90% dell'importo della quota regionale, sarà erogato a seguito dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del beneficiario, di un avanzamento della spesa almeno pari all'importo del l'acconto e della presentazione di una relazione circa l'avanzamento della realizzazione dell'intervento e della relativa spesa, corredata da fatture e mandati/bonifici di pagamento del soggetto attuatore;
- il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta completa realizzazione dell'intervento attestata con provvedimento amministrativo del beneficiario, corredato dalla rendicontazione delle spese sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento e relativa quietanza, dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente. Per l'attestazione della spesa sostenuta per la fornitura di attrezzature e servizi dovranno essere prodotte le fatture quietanzate, per le spese di personale una rendicontazione relativa a ciascuna unità di personale impiegata, con indicazione della qualifica funzionale, delle ore/giornate impiegate e del costo unitario (costo orario o costo giornaliero).

Le richieste di liquidazione, corredate da copia dei provvedimenti di cui sopra, nonché le relazioni di cui all'articolo 4, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio all'indirizzo territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it.

piemonte.it, indicando nell'oggetto "Richiesta acconto/richiesta saldo Programma di finanziamento in materia di rifiuti – II^ Avviso".

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte a favore del Consorzio CSR è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa della Regione.

Articolo 7

Utilizzo delle economie

Qualora si verifichi la sussistenza di economie sul finanziamento regionale queste potranno essere utilizzate dal Soggetto beneficiario per attività conformi al presente Accordo di Programma, previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui successivo articolo 10, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 8

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo di Programma si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 9

Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo di Programma, potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le modifiche di carattere sostanziale che determinano una revisione del quadro economico-finanziario, della localizzazione degli interventi, della loro finalità o funzionalità, del quadro dei sottoscrittori, dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, seguendo le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate all'unanimità dei suoi componenti dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 10 ed approvate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 10

Collegio di Vigilanza, poteri sostitutivi

E' istituito il Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte, del Consorzio C.S.R. di Novi Ligure e di Gestione Ambiente spa, o loro delegati, ed è presieduto dall'Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti firmatari il presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre sopralluoghi ed accertamenti, tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione dell'iniziativa.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili ed i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Articolo 11

Vincoli

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che lo violino o lo ostacolino o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 12

Revoca del finanziamento

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, di cui all'articolo 4 o in caso di inadempienza, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto. Si potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento in caso di mancata osservanza dei termini previsti dal cronoprogramma.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Articolo 13

Inerzia, ritardo ed inadempimento

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Articolo 15

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma ha efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Entro la data del 30 novembre 2020 dovranno essere eseguiti e rendicontati tutti gli interventi di cui all'articolo 3.

Articolo 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000 e a quanto disposto dalla d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Articolo 17

Approvazione e Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto con firma digitale, è approvato a norma dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte.

La Regione provvede alla pubblicazione del DPGR di approvazione dell'Accordo di Programma sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23 comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Articolo 18

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati sono raccolti e

trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di Programma.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa circa il trattamento dei dati personali è riportata in calce.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Regione Piemonte MATTEO MARNATI

Consorzio servizi rifiuti ANGELO LO DESTRO

Gestione ambiente spa PAOLO LUIGI NELLO SELMI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di programma.

I dati acquisiti per la sottoscrizione dell'Accordo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte, Delegato al trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Servizi ambientali.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it .

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di interessato e saranno conservati, per il periodo definito nel Piano di Fascicolazione e Conservazione della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio (5 anni nell'archivio corrente dell'ente, 10 anni nell'archivio generale).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il titolare del dato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.